



COMUNE DI BARDONECCHIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE



Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 14 del 28 marzo 2006
Modificato con deliberazione di C.C. n. 15 del 23.05.2012
Modificato con deliberazione di C.C. n. 36 del 02.10.2013
Modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 29/04/2022

TITOLO 1°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il regolamento di polizia rurale ha lo scopo di assicurare sul territorio del Comune di Bardonecchia la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, nonché delle disposizioni emanate dagli Enti per la tutela e la conservazione delle attività e degli interessi connessi all'agricoltura, nel rispetto dell'ambiente montano e dell'ecosistema, nonché del diritto di proprietà nell'interesse generale della cultura agraria.

ART. 2

Il presente regolamento si applica in tutti gli ambiti del territorio comunale che, a vario titolo, sono interessati da attività agricola, così come definita dall'art. 2135 del codice civile, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica.

ART. 3

Il servizio di polizia rurale rientra nelle competenze dell'Area di Polizia Municipale, che agisce tramite i propri Agenti e gli Agenti del Consorzio Forestale Alta Valle Susa al quale aderisce questo Comune.

Il servizio di polizia rurale può anche essere svolto dagli Ufficiali ed Agenti del Corpo Forestale dello Stato, del Servizio Tutela fauna e flora della Provincia di Torino, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza nonché dagli Agenti di Polizia Giudiziaria dipendenti da Enti preposti per la protezione dell'ambiente.

ART. 4

L'Autorità comunale competente ha la facoltà di emettere ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto del presente regolamento.

Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

TITOLO 2°

TUTELA DELLA PROPRIETA'

ART. 5

Sono vietati l'ingresso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, sia pubblica che privata, anche se non coltivati o non muniti delle chiusure di cui all'art. 637 del codice penale, fatte salve le disposizioni dell'art. 843 del codice civile.

Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, per servitù gravanti sullo stesso, debbono accedere senza arrecare alcun danno.

ART. 6

Il diritto di passaggio su fondi altrui (precedente art. 5) con bestiame deve essere esercitato adottando tutte le misure atte a prevenire qualsiasi danno.

ART. 7

E' vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea, di fondi ed aree agro-silvo-pastorali od incolte, nonché di manufatti rurali ed agresti, sia di proprietà privata che pubblica, senza il consenso del proprietario o dei legittimi beneficiari. L'occupazione di immobili di proprietà comunale è regolata da specifici regolamenti. E' inoltre proibita ogni forma di turbativa o molestie che possano recare danno o pregiudizio alle colture in atto o al pacifico godimento dei fondi o manufatti rurali. Nei casi in cui le turbative ed occupazioni abusive avessero ad oggetto beni

comunali demaniali ovvero beni immobili soggetti ad uso civico, e qualora gli interessati non ottemperassero ai propri obblighi, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese dei medesimi, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 8

I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi, per garantire la pubblica incolumità e garantire un minimo decoro.

Nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui al comma precedente, qualora si generino gravi pericoli per l'incolumità pubblica o nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, il Comune con propria ordinanza prescrive l'effettuazione di interventi ritenuti indispensabili sui terreni incolti e provvede, in caso di inottemperanza da parte dei soggetti obbligati, all'esecuzione d'ufficio dei lavori, addebitando i costi ai trasgressori.

ART. 9

L'esercizio della caccia e della pesca è regolato da apposite disposizioni di legge.

ART. 10

L'utilizzo dei boschi deve avvenire nel rispetto delle norme di legge, regolamenti, usi e consuetudini in materia.

ART. 11

E' vietato rastrellare ed asportare legna, anche se abbandonata, sui fondi altrui, anche se infruttiferi, salvo autorizzazione del proprietario, ovvero del Comune per la proprietà pubblica nel rispetto dell'art. 5 lettera A n. 1 del vigente regolamento sugli usi civici.

E' vietato abbattere o danneggiare piante d'alto fusto di qualsiasi specie, salvo gli interventi previsti dalle norme vigenti in materia.

E' vietato ai titolari di assegnazione di fuocatico abbandonare i prodotti dell'assegnazione o i residui della lavorazione su sentieri o strade forestali.

E' fatto obbligo agli assegnatari di fuocatico eseguire l'abbattimento totale delle piante assegnate nei tempi previsti dalla concessione, pena anche la perdita del diritto all'assegnazione per l'anno successivo. La violazione di tale obbligo comporta sanzione amministrativa.

ART. 12

E' vietato danneggiare o imbrattare fabbricati, ricoveri e manufatti di ogni tipo, cippi di confine e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletica di proprietà pubblica o privata, segnaletica di sentieri, piste da sci ed impianti di risalita, cappelle votive ecc..

ART. 13

E' vietato bruciare l'erba secca ed altri residui vegetali, in tutto il territorio comunale, salvo casi particolari e previa autorizzazione degli enti competenti. In ogni caso debbono essere rispettate le indicazioni impartite dalla normativa in materia. Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della legge 9.10.1967 n. 950 smi ed ai sensi della L.R. 9.6.1994 n. 16. Qualora ne sia seguito danno al bosco, il colpevole è obbligato al risarcimento del danno. Qualora si ravvisino gli estremi di cui all'art. 423 e seguenti del codice penale, verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 14

E' vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiali vegetali su terreni boscati e ad una distanza inferiore a mt. 50 dagli stessi. Nei casi di assoluta necessità sono ammesse deroghe a quanto sopra indicato, in base alle indicazioni dell'art. 7 – comma 3 – della L.R. 9.6.1994 n. 16.

Ai fini della prevenzione di incendi boschivi e difesa del territorio dai rischi naturali e di tutela paesistica, i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da

parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti anche mediante la vendita dei materiali di risulta. In tale articolo non sono compresi interventi a protezione dei centri abitati, per i quali l'Amministrazione comunale può programmare altre misure di prevenzione.

ART. 15

Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, è consentito accendere con la massima cautela il fuoco necessario per il riscaldamento e per la cottura delle vivande, con l'obbligo:

- di accensione in spazi vuoti previamente puliti da foglie, erba secca ed altri materiali facilmente infiammabili
- di custodire il focolare per impedire la dispersione della brace e delle scintille
- di verificare lo spegnimento totale del fuoco prima di abbandonare il luogo.

ART. 16

Eventuali recinzioni per le attività agricole al di fuori delle zone residenziali come individuate dal P.R.G.C., dovranno essere di facile rimozione e realizzate in modo da non arrecare pericolo per la pubblica incolumità e con caratteristiche tali da non deturpare l'aspetto paesaggistico dei luoghi.

ART. 17

Su tutto il territorio comunale è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada. Tale divieto è esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 09 agosto 1989, n. 45

Tale divieto non opera per quanto riguarda i percorsi espressamente individuati ed autorizzati dal Comune e per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio come meglio specificato dalla L.R. 02.11.1982 n. 32 e s.m.i.

TITOLO 3°

GESTIONE DEI PASCOLI

ART. 18

1) Per l'esercizio del pascolo, nei terreni ad esso destinati, debbono osservarsi le norme contenute nelle vigenti normative regionali, loro regolamenti attuativi ed eventuali altre pianificazioni territoriali vigenti e nei Regolamenti locali. Alle Associazioni Agricole di Frazione, su richiesta delle stesse, quali Associazioni di utenti di uso civico, può essere affidata in concessione amministrativa la gestione dei pascoli comunali che insistono sul territorio dei singoli Comuni Censuari. Una Delibera della Giunta Comunale formalizzerà tale concessione, approvando idoneo schema di contratto, l'Associazione stipulerà successivamente tale contratto di sub-concessione per la parte comunale e di affitto per la parte privata, in esso verranno dettate anche le norme di conduzione dell'alpeggio e relativi piani di pascolo.

2) Il pascolo dovrà essere condotto nel rispetto delle norme previste dai contratti di sub-concessione/affitto.

3) Per quanto riguarda l'individuazione dei comprensori di pascolo si fa riferimento alle planimetrie allegata al Regolamento per la disciplina degli usi civici. Il Comune, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e/o in seguito alla nascita di nuovi comprensori di pascolo, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina degli usi civici, in base ai dati catastali forniti dal C.F.A.V.S., pubblica all'Albo Pretorio, per 30 giorni consecutivi, l'elenco dei terreni comunali e privati rientranti all'interno del comprensorio di pascolo. Qualora un singolo proprietario, all'interno del comprensorio di pascolo, non intenda permettere il pascolamento sui propri appezzamenti, dovrà, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco, comunicarlo al Comune indicando i dati catastali dei terreni e producendo il titolo di disponibilità esclusiva degli stessi (proprietà, affitto ecc.). Nei medesimi termini di cui sopra, anche il proprietario privato, che aveva già formalmente

espresso in precedenza il proprio dissenso al pascolamento sui terreni di proprietà, sarà tenuto a confermare al Comune il proprio diniego al pascolo.

4) Il contratto di sub-concessione e di affitto dovrà contenere i seguenti allegati:

- elenco particelle catastali comunali concesse al pascolo e facenti parte del comprensorio con allegata cartografia e di cui alla citata deliberazione di G.C. di concessione
- elenco particelle in disponibilità del consorzio-associazione facenti parte del comprensorio e che vengono adibite a pascolo con allegata cartografia
- elenco particelle facenti parte del comprensorio non disponibili per il pascolo con allegata cartografia;

I suddetti elenchi, in caso di eventuali modifiche, dovranno essere aggiornati annualmente con conseguente variazione dei relativi contratti.

5) Il Comune di Bardonecchia riconosce le seguenti associazioni-consorzi per i rispettivi territori censuari:

Assoagri Bardonecchia per il comune censuario di Bardonecchia

Assomont per il comune censuario di Melezet

Consorzio Sviluppo Agricolo di Millaures per il comune censuario di Millaures

Assoagri Rochemolles per il comune censuario di Rochemolles

quali rappresentanti una importante parte dei proprietari privati, e quali associazioni di utenti di uso civico. Eventuali riconoscimenti di associazioni con idonee caratteristiche assimilabili a quelle sopra citate o modifiche o sostituzioni delle stesse dovranno essere approvate con delibera del Consiglio Comunale su richiesta delle stesse. Alle Associazioni Agricole con le caratteristiche di cui al precedente comma può essere affidata in concessione amministrativa la gestione dei pascoli comunali che insistono sul territorio dei singoli Comuni Censuari, ai sensi e nei modi definiti dal vigente Regolamento Usi Civici del Comune di Bardonecchia

ART. 19

1) Il pascolo su terreni di proprietà altrui è consentito solamente previa l'acquisizione del consenso del proprietario ed è comunque regolamentato dalle norme vigenti in materia di proprietà.

2) Qualora un singolo proprietario, all'interno della superficie di pascolo, non intenda permettere il pascolamento sui propri appezzamenti, al fine di tutelare al meglio i propri diritti, ogni anno avrà la facoltà di comunicarlo al Comune, con congruo anticipo di tempo prima della stagione di pascolo, e comunque entro il 15 aprile, indicando i dati catastali dei terreni e producendo il titolo di disponibilità esclusiva degli stessi (proprietà, affitto ecc.).

Il Comune, su specifica richiesta dei proprietari, potrà convocare le parti per definire, in prima istanza, le modalità di individuazione, in forma concordata e non onerosa, dei terreni di cui è stata presentata diffida al pascolo, al fine di evitare contenziosi e tutelare i diritti tra le parti.

3) E' vietato sconfinare con il bestiame dal proprio comprensorio di pascolo.

E' vietato lasciare privo di sorveglianza il bestiame. Particolarmente nei casi in cui questo pascoli in prossimità di strade carrozzabili ,abitazioni o comunque luoghi presso i quali può creare pericolo.

E' comunque sempre vietato condurre al pascolo bestiame di qualunque specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi posti lateralmente alle strade.

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 e 925 del codice civile, il pascolo abusivo sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolato dagli artt. 636 e 639 bis del codice penale.

Il bestiame al pascolo deve essere condotto e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, in riferimento alle disposizioni delle vigenti normative regionali, loro regolamenti attuativi ed eventuali altre pianificazioni territoriali vigenti, in modo da impedire che venga arrecato danno a fondi limitrofi o a persone.

ART. 20

I proprietari ed i conduttori di mandrie o greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di polizia veterinaria impartite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Bardonecchia deve essere munito della prescritta documentazione sanitaria attestante l'immunità degli animali da malattie infettive.

I pastori delle mandrie o delle greggi in transumanza devono comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale la data di passaggio sul territorio comunale di Bardonecchia, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo ed il personale che sarà adibito alla sorveglianza, nonché gli spostamenti che verranno effettuati.

ART. 21

Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere condotto e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione, sulla base delle disposizioni del codice della strada.

ART. 22

La delimitazione di pascoli mediante recinzioni mobili, costituite da fili percorsi da elettricità a basso voltaggio, deve essere adeguatamente segnalata con appositi cartelli. La segnaletica deve essere posizionata sui lati adiacenti a strade e sentieri, a tutela dell'incolumità della pubblica utenza.

Le recinzioni mobili devono essere posizionate al di fuori di strade e sentieri, in modo da non creare ostacolo al pubblico utilizzo delle strutture viabili.

Deve essere inoltre garantito il rispetto di eventuali servitù esistenti sui terreni interessati dalle citate strutture mobili.

Il "filo spinato" per la recinzione di fondi agricoli e pastorali è vietato.

ART. 23

Su tutto il territorio comunale il posizionamento di abbeveratoi è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune, al quale è riservata la facoltà di richiedere l'installazione di strutture in legno.

Ai fini dell'abbeveramento del bestiame non è consentito disporre vasche recuperate da impianti sanitari di abitazioni civili (vasche da bagno smaltate).

ART. 24

Il pascolo di bestiame bovino, ovino e caprino all'interno dei boschi è regolamentato dai piani di gestione forestali vigenti (PFT e PFA) da eventuali piani di gestione pastorali e dalle norme contenute nella vigente normativa forestale regionale.

La commissione pascoli del Comune di Bardonecchia potrà determinare eventuali indirizzi gestionali relativi al pascolo caprino sulla base delle caratteristiche ambientali, floristiche ed ecosistemiche dei singoli comprensori di pascolo.

ART. 25

I cani utilizzati per le attività di pastorizia possono essere lasciati liberi solamente durante lo svolgimento di tale attività; diversamente devono essere custoditi con le modalità di cui al regolamento promulgato con D.P.G.R. n. 4359 del 11.11.1993, attuativo della legge regionale n. 34 del 26.7.1993.

ART. 26

Per il patrimonio pastorale del Comune si osservano le disposizioni delle leggi vigenti in materia, il R.D. n. 3267/1923, il regolamento sulla disciplina degli usi civici ed i Regolamenti locali. I terreni di proprietà privata destinati al pascolo assieme ai terreni di proprietà comunale soggiacciono alle norme previste per i pascoli pubblici.

ART. 27

A tutela di tutto il territorio ricadente nel Comune di Bardonecchia (sia di proprietà privata che pubblica) ed al fine di limitare i danni al patrimonio montano provocati da monticazioni precoci, a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la monticazione del bestiame nelle zone adibite a pascolo sia di proprietà privata che pubblica, dovrà essere esercitata come segue:

- Le monticazioni di bestiame non potranno avvenire prima del 15 maggio di ogni anno.
Il bestiame dovrà permanere sotto la quota dei 1500 m slm fino al 1° di giugno di ogni anno.
- Fino al 30 giugno il bestiame non potrà superare la quota di 1900 m slm
- Dal 1° luglio il bestiame potrà raggiungere le quote più elevate dei comprensori.
- Entro il 15 ottobre il bestiame foraneo dovrà demonticare dagli alpeggi presenti nel territorio di Bardonecchia.

Nello specifico i comprensori di pascolo, i carichi e i periodi di monticazione sono definiti nella seguente tabella e potranno essere annualmente o stagionalmente modificati in caso di necessità con deliberazione di Giunta Comunale sentita la Commissione Pascoli comunale, non costituendo modifica del presente regolamento.

<u>COMPRESORIO</u>	<u>CODICE ALPEGGIO</u>	<u>SOTTO COMPRESORIO</u>	<u>COMUNE CENSUARIO</u>	<u>% comunale (pascolabile)</u>	<u>% privato</u>	<u>UBA MAX TEORICO</u>	<u>UBA COMUNALE</u>	<u>UBA PRIVATO</u>	<u>PERIODO DI MONTICAZIONE</u>	
									<u>MONTICAZIONE</u>	<u>DEMONTICAZIONE</u>
VALLE DI ROCHEMOLLES	022TO09P	Mouchequite - Laslar; Picreaux - Souchera; Planjasset-Loiset; Travè-cote	ROCHEMOLLES	28,88	71,12	158,00	48,00	110,00	15-mag	15-ott
MOUCHEQUITE-VAL FREDDA-ALMIANE	022TO02P	Mouchequite SOPRA Issard Cazette Almiame - Pra Fouran - Jalè - La selle Valfredda La Croix Envè	ROCHEMOLLES	76,09	23,91	231,00	143,00	88,00	15-mag	15-ott
SCARFIOTTI	022TO08P	Fond - Invé - Etiache - Scarfiotti	ROCHEMOLLES	71,74	28,26	99,00	69,00	30,00	01-lug	15-ott
GRAN VALLONE	022TO06P	Gran Vallone	ROCHEMOLLES	95,86	4,14	36,00	36,00	0,00	01-lug	15-ott
Beatrix	022TO04P	Beatrix Beatrix Horres - Rochas	MILLAURES	8,69	91,31	268,00	55,00	213,00	15-mag	15-ott
Chalanche - Condemine	022TO11P	Chalanche Condemine- 3 Croci	BARDONECCHIA	11,43	88,57	30,00	10,00	20,00	01-giu	15-ott
La Rho Alta - Sur Lu Pi	022TO07P	La Rho Alta - Sur Lu Pi	BARDONECCHIA	77,76	22,24	70,00	35,00	35,00	01-lug	15-ott
La Rho Bassa - Frejus	022TO06P	La Rho Bassa Grange Serre Val Frejus Borca	BARDONECCHIA	24,56	75,44	256,00	80,00	141,00	01-giu	15-ott
Pian delle Stelle	022TO05P	Pian delle Stelle La Moutte - Vierà	BARDONECCHIA	55,47	44,53	380,00	209,00	171,00	01-giu	15-ott
CHESAL	022TO01P	Chesal	MELEZET	22,18	77,82	65,00	25,00	40,00	01-giu	15-ott
PIAN DEL SOLE - CLOS	022TO01P	Pian del Sole - Clos	MELEZET	12,92	87,08	65,00	25,00	40,00	15-mag	15-ott
LA CIAU	022TO01P	La Ciau - Gr. Guiaud	MELEZET	88,02	11,98	66,00	22,00	44,00	01-lug	15-ott
VALLONCROS - CRO DU REY	022TO01P	Valloncros Sarsinà-Cros du Rey	MELEZET	41,73	58,27	45,00	15,00	30,00	01-giu	15-ott
LES ARNAUDS	022TO07P	Les Arnauds	MELEZET	2,92	97,08	30,00	0,00	30,00	15-mag	15-ott
VALLE STRETTA	022TO12P	Valle Stretta Pian del Colle	MELEZET	4,12	95,88	293,00	204,00	89,00	01-giu	15-ott

Tabella 1

(*) – il carico massimo viene calcolato ipotizzando una piena disponibilità della proprietà privata, nella fattispecie di riduzione della disponibilità del pascolo privato il carico verrà ridotto sulla base della normativa specifica contenuta nel regolamento comunale

Per quanto riguarda l'individuazione dei comprensori di pascolo sopra elencati si fa riferimento alle planimetrie allegate al Regolamento per la disciplina degli usi civici.

ART. 28

Su tutto il territorio del Comune di Bardonecchia è fatto divieto di stabulazione degli animali in periodi non compresi nelle date di cui all'art. 27, in aree non dotate di infrastrutture aziendali, a disposizione dello stesso conduttore e precisamente:

- Recinzioni fisse (in questa voce non rientra il c.d. "pastore elettrico")
- Abbeveratoi
- Idonea tettoia per il ricovero del bestiame
- Struttura per il foraggiamento degli animali

Dovrà comunque essere sempre garantita la custodia permanente degli animali.

Le infrastrutture aziendali dovranno essere conformi alle Norme e Regolamenti vigenti.

La stabulazione dovrà avvenire in aree concordate con il gestore del Pascolo.

L'eventuale uso di terreni di proprietà comunale è soggetto all'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione comunale, che potrà richiedere il versamento di una specifica cauzione la cui entità sarà rapportata alla superficie comunale interessata. La cauzione verrà restituita al termine dell'uso dell'area, previo sopralluogo da parte di tecnici incaricati.

ART. 29

Qualcuna ulteriore azione di tutela nell'ambito del territorio comunale, chiunque intenda gestire alpeggi ed usufruire di pascoli di proprietà privata dovrà far pervenire specifica comunicazione al Comune di Bardonecchia, corredata dalla seguente documentazione:

- Individuazione su mappa catastale dei terreni oggetto di monticazione;
- Autorizzazioni all'utilizzo dei terreni rilasciate dai singoli proprietari o dal rappresentante dell'eventuale Associazione Agricola presente nel comprensorio. Qualora il comprensorio privato sia gestito in forma associata, il periodo di utilizzo dei pascoli dovrà essere preventivamente concordato con il rappresentante incaricato, nell'ambito delle date indicate nel precedente art. 27;
- Numero e tipologia dei capi di bestiame che si intende monticare.

Per quanto concerne i pascoli di proprietà comunale valgono le norme di cui al vigente "regolamento per la disciplina degli usi civici".

TITOLO 4°

STRADE ED ACQUE

ART. 30

È vietato apportare modifiche alle dimensioni, alle opere d'arte connesse ed alla struttura delle strade comunali. È altresì vietato ostruire il sedime delle strade comunali, in tutto o in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal vigente regolamento sull'occupazione temporanea del suolo pubblico.

ART. 31

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare su strade comunali, vicinali o in altri luoghi, lasci cadere a terra detriti o materiali, in modo da imbrattare o ingombrare il sedime stradale, è tenuto a provvedere immediatamente alla pulizia ed allo sgombero. Il trasporto a strascico è di norma vietato. Potrà essere consentito eccezionalmente previa autorizzazione comunale a condizione dell'immediato ripristino dei luoghi e delle strutture.

ART. 32

Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti, ai sensi della legge 1.9.1918 n. 1446 smi.

ART. 33

L'attraversamento di strade comunali e vicinali, mediante condotte di acqua, comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e la manutenzione delle condotte medesime, per evitare danni al fondo ed alle pertinenze, **previo rilascio delle necessarie autorizzazioni**.

ART. 34

Gli alberi e le siepi possono essere piantati lungo le sedi viarie per arredo o per coltura, nel rispetto delle norme dettate dal codice civile, dal codice della strada, dalle leggi forestali e dal vigente regolamento edilizio comunale.

I proprietari dei fondi sono tenuti a mantenere le piante e le siepi in modo tale da non restringere le sedi viabili, danneggiare le strade ed i canali di scolo o di irrigazione, limitare la visuale e la sicurezza del transito veicolare e pedonale.

ART. 35

Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25.7.1904 n. 523 smi).

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque superficiali, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

A norma dell'art. 632 del codice penale, nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali ed i torrenti. Per i canali che servono alle irrigazioni, le deviazioni sono ammesse nei limiti dei propri diritti, ove esistenti.

ART. 36

Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque nel suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 11.5.1999 n. 152) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ovvero nei canali di scolo.

È vietato immettere liquami, sostanze nocive ed inquinanti di qualsiasi natura nelle acque delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati.

ART. 37

La derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, per qualsiasi scopo essa avvenga, è consentita solo a coloro che possiedono un titolo legittimo e che hanno ottenuto regolare concessione da parte della competente autorità.

TITOLO 5°

NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL BESTIAME E DELLE PIANTE DA MALATTIE E/O PARASSITI

ART. 38

In caso di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed al bosco, il Comune d'intesa con i competenti uffici provinciali, impartirà specifiche disposizioni per la lotta contro tali parassiti.

ART. 39

Chiunque abbia notizie di invasione di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie che costituiscono minaccia all'equilibrio dei boschi o delle colture, è tenuto a darne avviso agli uffici comunali per gli adempimenti di competenza.

ART. 40

Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione di insetti e di crittogame, il Comune può ordinare il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, su parere del Consorzio Forestale Alta Valle Susa o di altri Enti competenti per materia.

ART. 41

È vietato spargere esche avvelenate a qualsiasi scopo.

ART. 42

I conduttori degli alpeggi dovranno comunicare senza ritardo all'Autorità Comunale eventuali decessi di capi di bestiame sul proprio alpeggio.

I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare al Settore Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, le malattie infettive o diffuse. I contravventori, in caso di mancata o ritardata segnalazione, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 358 del TULS 27.7.1934 n. 1265 smi.

In caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell'intervento dell'autorità sanitaria, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza di abbeveratoi e di corsi d'acqua. I responsabili dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalle competenti autorità.

L'interramento di animali deceduti a causa di malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni di cui alle norme in materia ed alle disposizioni dell'A.S.L. competente.

TITOLO 6°

RISPETTO DELL'AMBIENTE NATURALE E DEGLI ANIMALI

ART. 43

Per la costruzione o la manutenzione di fabbricati rurali e di loro pertinenze devono essere rispettate le disposizioni del Piano Regolatore Generale.

I fabbricati adibiti al ricovero di animali devono essere dotati di idonea concimaia, in conformità alle norme vigenti. Le concimaie non potranno essere ubicate a distanza inferiore a mt. 100 da abitazioni altrui.

ART. 44

La realizzazione di recinti per il contenimento di animali, ad eccezione di quelli al servizio del pascolo, devono essere collocati ad almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere asportate giornalmente dai relativi terreni, al fine di prevenire l'insorgenza di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni igieniche per gli animali e non causare inquinamento ambientale.

Le norme riferite alle condizioni igieniche di cui al comma precedente, si applicano anche alle situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 45

I nuovi depositi di foraggio, fatte salve nel Norme Tecniche di Attuazione di cui al vigente strumento urbanistico, devono distare almeno 20 metri dalla abitazione del proprietario ed almeno 50 metri dalle abitazioni di terzi.

ART. 46

Gli animali domestici e d'affezione devono essere sottoposti alle vaccinazioni, ai metodi di identificazione o a trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive, in base alle disposizioni specificatamente impartite dall'A.S.L. di territorio.

ART. 47

Il trasporto degli animali deve avvenire con mezzi sufficientemente ampi ed aerati, per non arrecare danni od inutili sofferenze, nel rispetto di specifica normativa.

ART. 48

I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitarne la dispersione lungo le strade. I trasgressori, oltre l'applicazione di sanzione amministrativa, sono tenuti ad asportare a propria cura e spese il materiale disperso sul sedime stradale, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.

ART. 49

Il pascolo nelle aree di pertinenza delle sorgenti, pozzi e vasche di accumulo è regolato dalle vigenti normative di riferimento.

Il pascolo nelle aree protette, nelle oasi di protezione, nei siti Rete Natura 200 presenti all'interno del Comune di Bardonecchia, è regolamentato dalle normative istitutive e specialistiche di riferimento.

L'Amministrazione Comunale potrà definire attraverso provvedimenti proposti dalla Commissione Pascoli ed approvati dalla Giunta Comunale, eventuali ulteriori indicazioni gestionali del pascolo del territorio.

ART. 50

Fatto salvo quanto indicato da leggi o regolamenti diversi, anche in relazione alle aree private, la sosta ai fini del campeggio è consentita esclusivamente nelle aree specificatamente individuate ed autorizzate dal Comune.

Il Comune può derogare a tale disposizione, nei casi di insediamenti temporanei realizzati da Organizzazioni che agiscono senza scopo di lucro, o nel caso di manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune, purché nel rispetto delle regole igienico-sanitarie.

L'accertamento di infrazioni al presente regolamento da parte di anche un solo partecipante al campo, comporta la decadenza dell'autorizzazione, oltre l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti.

ART. 51

Fatto salvo quanto indicato da leggi o regolamenti diversi, anche in relazione alle aree private, la sosta degli automezzi è consentita esclusivamente sulle aree di parcheggio ove predisposte e segnalate, sulle piazzole ai bordi delle strade di montagna percorribili con mezzi motorizzati, purché non siano di intralcio alla circolazione.

ART. 52

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive e non competitive, che si svolgono su terreni sterrati, sulle strade vicinali silvo-pastorali o altre strade individuate dal codice della strada, devono essere preventivamente autorizzate.

In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla osta del Comune, la cui istanza deve essere corredata dall'elenco delle attrezzature e dei manufatti che potrebbero essere utilizzati.

È fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, al termine della manifestazione, e comunque entro il terzo giorno successivo, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni inerenti l'iniziativa (aiuole, prati, alberi, cartelli, transenne ecc).

In caso di mancata rimozione entro il termine indicato nel comma precedente, il Comune provvederà direttamente, con addebito dei costi e/o delle spese sostenute o dell'entità dei danni procurati dai trasgressori.

ART. 53

Per quanto sopra non riportato si devono seguire le norme vigenti in materia.

ART. 54

È severamente vietato depositare o abbandonare ogni tipo di rifiuto e materiali inerti sul territorio comunale, se non negli appositi cassonetti di raccolta differenziata, nel rispetto delle specifiche norme (legge 5.1.1994 n. 36 e D.lgs. 5.2.1997 n. 22).

ART. 55

Su tutto il territorio del Comune di Bardonecchia è vietato l'uso delle motoslitte e dei mezzi assimilati, **salvo quanto disposto dall'art. 16 della legge 24.12.2003 n. 363.**

TITOLO 7°

TUTELA DELLA NATURA

ART. 56

Gli apiari devono essere posizionati al di fuori dei **nuclei abitativi**, in modo da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali in particolare adottando tutte le precauzioni necessarie al fine di non ostacolare l'utilizzo di strade, sentieri e percorsi di montagna. L'attività apistica è comunque regolamentata da specifiche norme (**Legge 24/12/2004 n. 313 e Legge Regionale n. 20 del 3.8.1998**).

ART. 57

La collocazione degli apiari deve essere autorizzata dal Comune, a cui l'apicoltore dovrà inoltrare l'istanza corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo.

La domanda di cui al precedente comma, dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi, ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale.

Gli apiari esistenti sul territorio comunale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, **seguono l'ordinamento nazionale vigente.**

ART. 58

L'installazione di apiari su terreni di proprietà comunale è consentito previo rilascio di autorizzazione, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione.

ART. 59

Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Comune ed al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio. Gli attrezzi utilizzati devono essere riposti ed accuratamente disinfettati.

ART. 60

Su tutto il territorio comunale è vietato catturare esemplari di fauna inferiore ed insetti protetti ai sensi delle vigenti leggi e disposizioni CEE.

ART. 61

La raccolta di muschi, licheni, fiori, funghi, prodotti del sottobosco ecc. è disciplinata dalla Legge Regionale n. 32/1982.

ART. 62

La raccolta delle piante officinali deve essere effettuata ai sensi delle vigenti leggi.

La raccolta a mezzo di escavazione delle radici di genziana lutea è consentita su autorizzazione della proprietà, sia pubblica che privata, previa autorizzazione della Comunità Montana Alta valle Susa ai sensi della L.R.32/82.

TITOLO 8°

NORME DI PROCEDURA

ART. 63

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia municipale e del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, dagli Agenti del Corpo Forestale dello Stato, del Servizio Tutela della Fauna e Flora della Provincia di Torino, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dagli agenti di Polizia Giudiziaria di Enti che operano per la protezione della natura e dell'ambiente.

ART. 64

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500, **come disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, e nella successiva tabella di cui all'art. 67.**

Per ogni violazione del presente regolamento è ammessa l'oblazione prevista dal citato articolo, nella misura fissa pari alla determinazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689, come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15900/288/1Bis/L.142/11 del 14.3.2003 in relazione alle sanzioni indicate nel comma precedente.

ART. 65

Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non previste diversamente, le disposizioni e le procedure della legge 24.11.1981 n. 689, dal D.P.R. 22.7.1982 n. 571 e dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART. 66

Le somme riscosse per violazioni al presente regolamento saranno introitate dalla tesoreria comunale.

ART. 67

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite dalla tabella seguente, in applicazione della legge 24.11.1981 n. 689, come disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15900/288/1Bis/L.142/11 del 14.3.2003:

INFRAZIONI	SANZIONI Minimo/massimo	OBLAZIONE
Articoli 5 – 7 – 8 – 11 – 12 – 19 – 20 – 21 – 23 25 - 43 – 44 – 50	Minimo € 25 Massimo € 500	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. € 50 (art. 16 L. 689/1981)
Articoli 18 – 22 – 24 – 27 28 – 30 – 31 – 33 – 36 – 41 – 42 - 49 – 52 – 55 - 62	Minimo € 75 Massimo € 450	Pagamento in misura ridotta entro 60 gg. € 150 (art. 16 L. 689/1981)

ART. 68

A norma della legge 24.11.1981 n. 689, oltre alla sanzione pecuniaria può essere comminata sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di:

- 1) sospendere l'attività sanzionata
- 2) ripristino dello stato dei luoghi
- 3) rimozione di eventuali opere abusive.

ART. 69

Ai sensi dell'esecuzione del presente regolamento quale responsabile del servizio di polizia rurale, viene individuato il Responsabile dell'Area di Polizia Municipale.

ART. 70

Ai sensi dell'articolo 53 – comma 2 - dello Statuto Comunale il presente regolamento diventa esecutivo decorsi ulteriori 15 giorni di pubblicazione dall'esecutività della relativa deliberazione consiliare di adozione.

Dalla data di entrata in vigore del presente documento è da intendersi abrogata ogni precedente disposizione regolamentare locale, in contrasto od incompatibile con le norme di cui al presente atto .